

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Pag. 1</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (XI E XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 1</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 4</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 6</p> <p>AFFARI ESTERI (III):</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione</i> » 6</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 6</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 7</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 7</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 8</p> <p>DIFESA (VII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 10</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 10</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 12</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 13</p>	<p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> Pag. 13</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 14</p> <p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 16</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964 » 16</p> <p>CONVOCAZIONI » 17</p> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="text-align: center;">GIUNTA PER IL REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 10,20. — <i>Presidenza del Presidente PERTINI.</i></p> <p style="text-align: center;">La Giunta prosegue l'esame del testo di Regolamento predisposto dal Comitato ristretto.</p> <p style="text-align: center;">LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.</p> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="text-align: center;">AGRICOLTURA (XI) e IGIENE E SANITA (XIV)</p> <p style="text-align: center;">Commissioni riunite.</p> <p style="text-align: center;">IN SEDE LEGISLATIVA</p> <p style="text-align: center;">MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 9,45. — <i>Presidenza del Presidente della XIV Commissione, GRAZIOSI.</i> — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Radi, e il Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità, De Maria.</p>
--	---

Disegno di legge:

Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (1931).

Il relatore per la XI Commissione, Bot-tari, precisa che il provvedimento in esame mira ad aumentare il limite massimo di cen-neri stabilito dalla legge n. 580 del 1967 rela-tivamente alla semola e pasta di semola e alle paste con impiego di uova. Tale aumento si rende necessario in quanto il grano duro rac-colto in Italia nella recente campagna pre-senta, per effetto di anomale condizioni me-teorologiche, un contenuto in ceneri media-mente più alto di quello delle campagne an-teriori. Il disegno di legge rimedia alla situa-zione attuale innalzando temporaneamente il limite massimo di ceneri. Tuttavia il proble-ma, se si è presentato con particolare eviden-za nell'ultima campagna, non può dirsi ecce-zionale e merita una attenta considerazione perché investe molti interessi: quelli dell'agri-coltura italiana innanzitutto, quelli dell'indu-stria molitoria e della pastificazione, e infine gli interessi del consumatore.

Ricorda che anche per effetto della poli-tica comunitaria, si è registrata in questi ul-timi anni una caduta del prezzo al consumo del grano duro ciò che ha spinto gli utiliz-zatori, in armonia del resto a quanto stabi-lito dalla legge n. 580 del 1967, a produrre paste alimentari impiegando esclusivamente sfarinati di grano duro, semola e semolato. Di conseguenza nel giro di tre annate agra-rie la coltivazione e il raccolto di grano duro in Italia sono aumentati considerevolmente, mentre in proporzione si è ridotto l'impiego di grano tenero nella pastificazione e si è ri-dotta anche l'importazione dall'estero sia dei cosiddetti grani teneri forti sia dello stesso grano duro. Un fenomeno di tanta importan-za ha determinato, tra l'altro, l'insorgere di alcuni problemi di carattere tecnico tra i quali è appunto il tenore in ceneri, il quale, es-sendo maggiore nel grano duro, si è ritro-vato in sempre maggiore quantità nelle nuo-ve paste alimentari per effetto della graduale sostituzione delle percentuali di grano tene-ro, prima impiegate nella pastificazione, con grano duro. L'aumento del tenore in ceneri non ha però peggiorato la qualità nutritiva dei prodotti. Del resto l'Istituto nazionale per la nutrizione, al termine di una recente indagine, ha concluso che il limite massimo del valore delle ceneri per le semole può es-sere abolito senza pericoli gravi.

Il provvedimento in esame, ovviando ad una particolare situazione, non scardina i principi della legge n. 580, ed è anche in ar-monia con una direttiva che sta per essere approvata dal Consiglio dei ministri della CEE su proposta della commissione per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di paste alimentari. In tale direttiva, infatti, il tenore in ceneri mas-simo per le paste di pura semola è indicato nello 0,90 per cento, come appunto propone il disegno di legge. I timori da alcuni mani-festati che l'aumento sopraindicato possa com-portare un « ingrignimento » del colore delle paste alimentari e una riduzione della quan-tità di semolato estraibile, non sono fondati. Se il provvedimento in esame non venisse approvato, potrebbe verificarsi un ritorno all'impiego del grano tenero nella pastifcazio-ne, con conseguente scadimento degli *stan-dards* qualitativi assicurati dall'impiego esclu-sivo del duro, e soprattutto con danno eco-nomico per il consumatore. È vero che la leg-ge fa divieto di impiegare sfarinati di tene-ro; tuttavia la contingenza economica potre-bbe spingere alla violazione del divieto, che sarebbe difficilmente accertabile dato l'ampio margine di incertezza che presentano i meto-di attualmente disponibili per l'individuazio-ne della presenza di grano tenero nelle paste alimentari. Concludendo, esprime il timore che il problema che si intende oggi risolvere temporaneamente con il disegno di legge in esame, possa ripresentarsi in futuro, richie-dendo nuovi interventi legislativi.

Il deputato Bartole ricorda che non esisto-no metodi tecnici assolutamente precisi per accertare l'impiego di grano tenero nella pa-stificazione. Anche per questo bisogna stare attenti a non prendere decisioni che possano compromettere il futuro. La questione del rap-porto grano duro-grano tenero nella pastifi-cazione è marginale per gli altri paesi del MEC mentre è vitale per l'Italia e soprattutto per il Mezzogiorno. È favorevole alle innovazioni contenute nel provvedimento in esame pur-ché esse siano limitate nel tempo.

Il deputato Giannini ricorda che la Ca-mera si è più volte occupata del problema del grano duro e, attraverso l'approvazione di vari ordini del giorno, ha impegnato il Governo a potenziare la ricerca e la sperimen-tazione agraria e la produzione di grano duro, che è possibile anche nelle regioni povere. Se questa è la linea tracciata dalla Camera, non si può oggi approvare un provvedimento che rischi di reintrodurre l'uso del grano tenero

e soprattutto che scardini il sistema valido stabilito dalla legge n. 580 del 1967. Pertanto, se le innovazioni proposte hanno solo carattere transitorio in conseguenza di un'annata particolarmente sfavorevole, il gruppo comunista può non dissentire completamente. In caso contrario, i comunisti avverseranno decisamente il disegno di legge.

Il deputato Barberi ricorda che il ricorso al principio del tenore in ceneri è reso necessario dalla mancanza di uno strumento tecnico assolutamente idoneo ad individuare le sofisticazioni nell'impiego di grano duro e di grano tenero nella pastificazione. Ritiene valida la legge n. 580 e per questo accetta il provvedimento in esame purché sia un fatto contingente.

Il relatore per la XI Commissione Bottari precisa che il provvedimento nasce da una necessità contingente e con esso non si vuole assolutamente scardinare il sistema della legge n. 580. È anch'egli favorevole all'incremento della produzione di grano duro e alla lotta alle sofisticazioni.

Il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste, Radi, rileva che la comunità europea deve tutelare l'impiego di grano duro nella pastificazione. Il suo Ministero si rende conto che condizioni metereologiche particolarissime hanno determinato la sfavorevole annata in corso; aderisce quindi alle modifiche proposte purché esse siano rigorosamente limitate nel tempo. Concorda pertanto su questo punto con le richieste avanzate dai deputati Giannini, Bartole e Barberi.

Il Sottosegretario per l'igiene e la sanità, De Maria, precisa che il disegno di legge non vuol venir meno agli impegni assunti in altra epoca dal Governo in sede parlamentare per combattere le sofisticazioni. Il quadro della legge n. 580 resta pienamente valido e il Governo continua ad essere favorevole all'incremento della produzione di grano duro.

La Commissione approva quindi i due articoli del disegno di legge ai quali non sono stati presentati emendamenti e che sono così formulati:

ART. 1.

In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova prodotte sino al 31 luglio 1970, possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta

di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.

Le semole e le paste prodotte con le caratteristiche di cui al comma precedente possono essere vendute sino al 31 dicembre 1970.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il deputato Giannini, per dichiarazione finale, annuncia l'astensione del gruppo comunista.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente della XIV Commissione*, GRAZIOSI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Radi e il Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità, De Maria.

Proposta di legge:

Allegri ed altri: **Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente sfarinati, pane, paste ed affini (550).**

Il relatore per la XIV Commissione Bartole fa notare che il provvedimento in esame è superato dalla legge 17 maggio 1969, n. 272.

I Sottosegretari per l'agricoltura e le foreste, Radi, e per l'igiene e la sanità, De Maria, e le Commissioni nel loro complesso concordano. Pertanto viene dato mandato di riferire alla Camera in tal senso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato alle finanze, Tantalò ed il Sottosegretario di Stato alla sanità, De Maria.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Parere alla VI Commissione*) (1639).

La Commissione prosegue l'esame per il parere sul disegno di legge.

Il deputato Scaini, dopo aver formulato alcuni rilievi in ordine all'articolo 2, n. 3, per violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, all'articolo 3, per sostanziale non osservanza dei criteri di progressività stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione, rileva che la delega contenuta nel disegno di legge è, in alcuni casi, generica ed indeterminata nei principi, specie per quanto riguarda la istituzione delle sezioni specializzate della magistratura e le attribuzioni della polizia tributaria.

Riguardo, infine, al rapporto con gli enti locali, ritiene che il disegno di legge riveli un esasperato indirizzo centralizzato della imposizione fiscale con violazione delle autonomie locali.

Il deputato Caruso, dopo aver ricordato che con il disegno di legge si delega il Governo a modificare circa mille articoli di leggi vigenti, sì che i principi contenuti nei soli sedici articoli del testo in esame risultano indeterminati e generici, si sofferma in particolare sui rapporti tra finanza locale e finanza erariale.

Non condivide, a questo proposito, la impostazione del nuovo sistema tributario, che cassa, di fatto, dall'ordinamento la finanza locale, violando quei principi di autonomia locale, che pure hanno trovato esaltazione nella Costituzione.

In verità, la soluzione adottata dal disegno di legge costituisce, a suo avviso, una scelta politica fondata su concezioni autoritaristiche, contraria allo spirito della Costituzione.

Il deputato Tuccari ritiene che il giudizio di congruità costituzionale del disegno di legge non possa fermarsi alla conformità ai principi stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione, ma deve contenere un giudizio sulla idoneità della nuova strutturazione tributaria a concorrere a determinare una politica economica ispirata ai principi sociali, economici e politici fissati dalla Costituzione. In tal senso, non ritiene che le affermazioni programmatiche e precettive degli articoli 6, 41 e 53 della Costituzione abbiano concretizzazione effettiva nel disegno di legge.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disegno di legge:

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (*Parere alla XIV Commissione*) (346).

Dopo interventi del Sottosegretario De Maria, dei deputati Fregonese, Cavallari, Galloni e del relatore Bressani, la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore iter del disegno di legge con osservazioni.

Disegno di legge:

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (1887).

Dopo relazione del deputato Riccio ed interventi dei deputati Vianello, Cavallari, Mancini Antonio, Fregonese e Degan, la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore iter del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1969, ORE 10. —
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. —
Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Salizzoni e per il turismo Evangelisti.

Proposta di legge:

Senatori Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (*Approvata dal Senato*) (1624).

Conclusa la discussione generale nella seduta precedente, si passa all'esame degli articoli che sono approvati con gli emendamenti presentati nella seduta del 3 dicembre dal relatore e sui quali il Governo si rimette alla Commissione.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (1633).

Il relatore Salvi, dopo aver osservato che la legge n. 800 del 1968, pur presentando elementi positivi soprattutto per quanto con-

cerne l'intervento dello Stato nel campo delle manifestazioni concertistiche, non ha però risolto il problema degli enti lirici sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia sotto quello del risanamento finanziario, sottolinea la necessità di una nuova disciplina organica del settore nel quale non è più pensabile continuare ad intervenire con provvedimenti tampone.

Nel frattempo, non essendo più sostenibile la situazione amministrativo-contabile degli enti, ritiene che il disegno di legge in esame che contiene provvidenze per il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1968, sia giustificabile sotto il profilo della necessità e urgenza, per cui ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato Francesco Malfatti, premesso che già in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo sottolineò la inadeguatezza del fondo previsto dalla legge del 1968, n. 800, per gli enti lirici, pone in evidenza la crisi in cui versa attualmente l'ente lirico tale da rendere necessario approntare al più presto un provvedimento di modifica della legge n. 800 la quale, sotto questo aspetto, presenta notevoli carenze.

A suo parere la riorganizzazione del settore deve essere operata non già con la riduzione del numero degli enti lirici, come da qualche parte si sente dire, bensì — attraverso una incentivazione dell'insegnamento musicale nella scuola, problema del quale la classe politica non ha ancora preso coscienza — con il superamento dell'ente lirico così come è attualmente strutturato e concepito.

A tal proposito ritiene indispensabile dare una dimensione regionale all'attività degli enti lirici che deve articolarsi in collaborazione e coordinamento con i conservatori, con le scuole e con i numerosi sodalizi musicali esistenti. Solo agendo in questa direzione si potrà risanare veramente il settore ed eliminare, così, la « mafia » che opera all'interno degli enti stessi.

Auspica quindi che il Governo ponga mano alla riforma del settore per la quale dichiara la disponibilità della propria parte e in tale prospettiva annuncia la astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Il deputato Semeraro concorda in linea di massima con le osservazioni del deputato Malfatti Francesco ed in particolare sulla insufficienza dell'insegnamento musicale nelle scuole (nonostante alcune lodevoli iniziative) nonché sulla necessità di regionalizzare l'attività

dell'ente lirico nell'ambito di una non più dilazionabile ristrutturazione di tutto il settore che consenta, tra l'altro, di eliminare l'attuale « mafia » che condiziona il settore.

Auspica, poi, una maggiore oculatezza nella spesa da parte degli enti lirici, soprattutto per quanto concerne gli allestimenti, e conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge sollecitando, altresì, la rapida predisposizione dei provvedimenti intesi a riorganizzare il settore.

Il deputato Alfano è contrario al disegno di legge che non risolve i grossi problemi del settore che ha bisogno, prima di tutto, di essere moralizzato. Dopo essersi dichiarato contrario alla tesi della regionalizzazione dello ente lirico, conclude auspicando una nuova legge organica sugli enti lirici e, nel frattempo, maggiori finanziamenti ai medesimi nonché una rigorosa applicazione della legge numero 800.

Chiusa la discussione generale prende la parola il sottosegretario Evangelisti il quale, nel riconoscere la insufficienza della legge n. 800, assicura che la riforma del settore è, insieme con la soluzione del problema della cinematografia e della censura, tra gli obiettivi più rilevanti del Ministero del turismo, per la cui realizzazione è necessaria e auspicabile la collaborazione di tutte le parti politiche.

Conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento al quale presenta un emendamento inteso ad aumentare la dotazione del fondo statale per la erogazione dei contributi agli enti lirici.

La Commissione prende atto dell'emendamento governativo, che sarà trasmesso alla commissione bilancio per il parere di competenza.

La discussione quindi è rinviata ad altra seduta.

Disegni di legge:

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (1637);

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica (1638).

Il relatore Simonacci, ricordato che nella seduta del 29 ottobre espresse il suo consenso sullo spirito dei provvedimenti ma manifestò delle perplessità sulla loro portata per cui chiese un rinvio onde consentire la formulazione di proposte migliorative, domanda al rappresentante del Governo quali iniziative siano state assunte.

Il Sottosegretario Salizzoni risponde presentando ed illustrando un emendamento al disegno di legge n. 1838 inteso ad aumentare la indennità di servizio speciale per il personale civile e l'indennità di servizio di polizia per il personale militare delle forze di polizia.

Anche il Presidente Mattarelli presenta alcuni emendamenti ai due disegni di legge.

Il deputato Alfano fa presente di aver già presentato un suo emendamento.

La Commissione prende atto degli emendamenti presentati che, importando onere finanziario, saranno trasmessi alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 11,30. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Salizzoni e per il turismo, Evangelisti.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Parere alla VI Commissione*) (1639).

L'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta per assenza del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

AFFARI ESTERI (III)

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente STORCHI.* — Intervengono per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Coppo ed il Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, Toros.

Il Comitato procede all'audizione dei funzionari, dei principali istituti previdenziali, preposti ai servizi per i rapporti e le convenzioni internazionali: dottor Adriano Degano e Salvatore Randisi dell'INPS; dottor Guido Roccardi e Nicola Argenti dell'INAM; dottor Renato Ragozzino e Giovanni Janiro, sull'at-

tività svolta dagli istituti medesimi a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie e sui possibili miglioramenti da apportarsi, anche sul piano della correttezza amministrativa, per rendere le coperture assicurative più rispondenti alle esigenze dei lavoratori medesimi.

Il susseguente dibattito è articolato in relazione ai problemi dell'emigrazione nei paesi della Comunità europea, nella Svizzera, e negli altri Stati.

I deputati Pistillo, Corghi, Lizzero, Marchetti e Della Briotta propongono domande specifiche relative soprattutto alla funzionalità dei regimi assicurativi, alle quali rispondono i funzionari degli istituti previdenziali.

Intervengono inoltre i Sottosegretari Coppo e Toros, fornendo notizie anche in relazione ai più recenti sviluppi delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari.

Il presidente Storchi ringrazia quindi i funzionari intervenuti alla riunione e informa che l'indagine conoscitiva proseguirà l'indomani con l'audizione dei funzionari della Banca d'Italia, dell'Istituto per il credito del lavoro all'estero e della GESCAL.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: **Modifiche all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali** (*Approvata dal Senato*) (1585).

In sostituzione del relatore Maria Eletta Martini, il Presidente riferisce sulla proposta di legge, della quale la Commissione giustizia ha chiesto ed ottenuto il trasferimento in sede legislativa.

Sottolinea come la proposta in discussione si ispiri alla finalità di evitare dannose pubblicità, eliminando ogni motivo di discriminazione tra prole legittima ed illegittima. A tale scopo si prevede che per le pubblicazioni matrimoniali sia richiesta la presentazione dell'estratto per riassunto dell'atto di

nascita dei nubendi, mentre il codice civile fa riferimento all'atto di nascita, e in via di prassi gli uffici dello stato civile prescrivono la presentazione della copia integrale dell'atto stesso

Raccomanda pertanto alla Commissione la approvazione della proposta di legge, ritenendo peraltro opportuno che, nel nuovo testo dell'articolo 97 del codice civile, non figurino, alla fine del primo comma, le parole: « e la loro condizione di famiglia »; si finirebbe altrimenti per non realizzare gli obiettivi che hanno ispirato la presentazione della proposta di legge. Tale modifica è stata suggerita anche dall'onorevole Maria Eletta Martini nella relazione precedentemente tenuta in sede referente. Presenterà pertanto un emendamento in questo senso.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione generale, e il deputato Morvidi richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di adeguare il testo dell'articolo 97 del codice civile ai principi affermati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa. Ritiene infatti che la proposta di legge dovrebbe essere modificata nel senso di sostituire alla presentazione dell'estratto per riassunto una dichiarazione resa dai nubendi.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Vicepresidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Iozzelli.

Proposta di legge:

Scotti ed altri: Modifica al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (*Parere della II e della IX Commissione*) (1373).

Su proposta del deputato Lezzi, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'inizio della discussione della proposta di legge.

Disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, soppressione del Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 10 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI) (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere della VI Commissione*) (1938);

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (*Approvato dal Senato*) (*Parere della XII Commissione*) (2073).

In assenza del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione dei due disegni di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Tantalò, per l'industria, commercio e artigianato, Savio Emanuela.

Disegno di legge:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2033).

Il relatore Napolitano Francesco illustra favorevolmente il disegno di legge.

Il deputato Santagati motiva la contrarietà della sua parte politica al provvedimento.

Il deputato Giglia preannuncia ed illustra i seguenti emendamenti:

« All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Sono annoverati tra i grossisti, agli effetti del comma precedente, i privati produttori di sale dei territori non soggetti a monopolio.

Le vendite di cui al primo comma si effettuano con le modalità prescritte dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, e relative modifiche, integrazioni e norme di esecuzione »;

« sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Ai fini delle vendite di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro delle fi-

nanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimi del prezzo di ciascun tipo di sale esente da imposta.

La determinazione in concreto delle condizioni di vendita, con l'osservanza dei limiti di cui al precedente comma, è effettuata dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, su proposta di una Commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo equiparato ».

Il deputato Azzaro manifesta perplessità sulla articolazione del provvedimento ed invita il Governo a rimeditare la materia.

Il deputato Borraccino insiste sulla necessità di eliminare l'intermediazione dei grossisti.

Su proposta del relatore Napolitano Francesco, che ribadisce l'opportunità del provvedimento, la Commissione delibera quindi di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Disegno di legge:

Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali (1926).

Il relatore Pandolfi illustra dettagliatamente ed ampiamente il disegno di legge.

Il deputato Curti raccomanda all'attenzione del Governo il problema delle piccole trattorie con combustione a legna.

Il deputato Santagati illustra un emendamento inteso a sopprimere all'ultimo comma dell'articolo 4 le parole « e senza utilizzazione di calore ».

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, Savio, sottolinea l'urgenza del provvedimento, raccomanda all'attenzione dei commissari il problema del controllo delle evasioni al fine di evitare la creazione di mercati paralleli. Ritene che sotto certi aspetti l'emendamento Santagati potrebbe essere meritevole di considerazione. Il Sottosegretario di Stato per le finanze Tantalò dichiara di non poter accettare l'emendamento Santagati. La questione verrà comunque tenuta presente in sede di applicazione.

Il deputato Borraccino evidenzia i problemi di squilibrio fiscale col gas prodotto dalle aziende municipalizzate alla luce della legislazione anti smog.

Dopo breve replica del relatore Pandolfi agli interrogativi emersi nel corso della discussione, e dopo che il deputato Santagati

ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento alla luce delle dichiarazioni del Governo, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che votato a scrutinio segreto risulta approvato.

Disegno di legge:

Abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole (2018).

Il relatore Ciampaglia illustra favorevolmente il disegno di legge.

Senza discussione la Commissione rinvia ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del provvedimento in attesa del parere della XII Commissione.

Proposta di legge:

Curti: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali (Approvata dalla VI Commissione permanente Finanze e tesoro della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (606-B).

Dopo relazione del proponente Curti la Commissione approva la modifica adottata dall'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento, che consta di articolo unico, è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Ministro delle finanze, Bosco.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

La Commissione prosegue la discussione sul disegno di legge.

Il deputato Napolitano Francesco dichiara di apprezzare i principi informativi del progetto di riforma e sottolinea come capitale, ai fini di una riforma efficace, che si affronti risolutamente il problema dell'efficienza dello apparato amministrativo statale. Ricorda come già nel 1951 una vera e propria rivoluzione nel sistema degli accertamenti causò agli uffici, attrezzati per il sistema presuntivo, gravi difficoltà ad affrontare il sistema analitico. In qualità di Relatore sul bilancio dell'entrata ebbe più volte a sottolineare l'urgenza di so-

luzioni ai problemi quantitativi, qualitativi, distributivi, della struttura degli uffici, e del trattamento economico e morale del personale. Rispetto al 1962 la situazione non appare purtroppo mutata. L'articolo 12 del disegno di delega appare come una debole affermazione di principio. Occorre che il Tesoro ponga a disposizione del Ministero delle finanze stanziamenti adeguati ad un rapido e razionale ammodernamento degli uffici finanziari.

Il deputato Raffaelli dopo aver premesso un'ampia disamina critica delle strutture tributarie vigenti, che gravano pesantemente sui redditi minori e consentono « paradisi fiscali » a quelli più elevati, ricorda l'arcaica struttura del rapporto fra imposte dirette (28 per cento) e indirette (71 per cento), sottolinea che all'esigenza di una profonda trasformazione delle strutture tributarie si può far fronte con una serie di presupposti: a) modifica del rapporto fra imposizione diretta ed indiretta; b) alleggerimento del prelievo sui redditi da lavoro; c) manovrabilità e decentramento dell'imposizione, finalizzata ad obiettivi di piano.

Tali presupposti non appaiono accolti dal progetto di riforma che evidenzia unicamente i principi di razionalizzazione e di invarianza dei gettiti. I progetti e gli studi iniziati nel 1962 si sono via via affievoliti, nelle scelte, col passare del tempo. Alla luce del disposto dell'articolo 53 della Costituzione, e ai fini di sviluppo economico, occorre invece smontare l'intera macchina tributaria.

La riforma proposta agisce sul 48 per cento dei tributi. Non si tocca minimamente il grave problema dei contributi previdenziali. Venendo al merito del disegno di legge il deputato Raffaelli dichiara che, per quanto concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche, essa non è che nominalmente progressiva. Le aliquote sugli scaglioni disegnano infatti una parabola praticamente discendente a favore degli alti redditi; per i redditi minori il consolidamento dell'attuale è intollerabile grave è invece ferreo. La struttura delle aliquote deve essere ribaltata e va respinta l'ipotesi dell'impossibilità di tassare adeguatamente i redditi più elevati.

Il congegno degli abbattimenti esonera salari presunti di 50.000 lire mensili, mentre, dopo i nuovi contratti, i salari medi raggiungeranno le 80.000 lire. Il salario non è reddito netto tassabile, bensì reddito lordo tutto speso per esigenze di vita. Occorre esentare la fascia fino a 1.200.000 lire annue, per i redditi di lavoro dipendente e per quello autonomo del piccolo commercio e dell'artigiana-

to, alzando, a compenso, le aliquote sui redditi oltre i 12 milioni. Altra compensazione al minor gettito può rinvenirsi sia con l'istituzione dell'imposta patrimoniale, sia facendo confluire nel coacervo dei redditi delle persone fisiche quelli derivanti da obbligazioni e da depositi bancari che godono, nel progetto, di larghissimi e ingiustificati privilegi fiscali con imposte prive di qualsiasi carattere di progressività. Quanto all'imposta sulle persone giuridiche non si giustifica la scelta di una aliquota fissa di fronte a preferibili scelte di imposte per scaglioni a seconda della dimensione dei profitti.

Quanto all'IVA esso è certo un tributo preferibile all'IGE a cascata, tuttavia non solo l'aliquota prescelta del 10 per cento è troppo alta, ma tende a riversare sull'IVA tutto l'attuale prelievo dell'ige e delle sue addizionali non solo cristallizzando il gettito, ma tendendo a gonfiarlo. Occorrono aliquote più basse, magari differenziate e manovrabili. Quanto all'ICO monofase essa non fa che coagulare le antiquate strutture delle imposte di consumo cambiando solo il titolare del tributo. Il carattere accentratore del provvedimento è, sotto tale profilo, particolarmente evidente e non tollerabile. Occorre rovesciare la logica accentratrice ed articolare strumenti nuovi efficaci e democratici: la partecipazione degli enti locali è l'antidoto più sicuro contro le evasioni. Quanto allo strumento della delega, esso sottrae al Parlamento, fino al 1976, per più di una legislatura e mezza, ogni decisione in materia d'imposta. Il principio della delega plurima è costituzionalmente dubbio e politicamente inaccettabile.

Confida che la maggioranza non sia compatta ed impenetrabile alle esigenze espresse dalla sua parte politica.

Il deputato De Ponti sottolinea positivamente i principi informativi del disegno di riforma; il riassetto organizzativo, la razionalizzazione e la permanenza del gettito costituiscono obiettivi irrinunciabili alla luce dei vincoli esistenti « a monte » (internazionali, congiunturali, di sviluppo sociale) e a valle (bisogni degli enti locali).

Sottopone all'attenzione dei commissari e del Ministro taluni problemi; la tassazione dei coniugi è uno dei più delicati. Il diritto civile postula la separazione dei patrimoni, il diritto tributario si basa invece sulla tradizione del cumulo. Occorre difendere, invece, l'istituto familiare, in senso stretto, anche dal punto di vista fiscale. Eventuali variazioni di favore nella tabella B per la famiglia (specificando severamente il concetto di « persona a

carico ») non potranno che condurre a variazione inasprite per le aliquote della tabella A (di cui apprezza il sistema a scaglioni). Circa le detrazioni inerenti alla particolare situazione del soggetto preferirebbe venisse indicato un massimale.

Quanto all'imposta sulle persone giuridiche è opportuno sperimentare la scelta proposta dal disegno di legge, anche se la questione è notevolmente controversa in dottrina. Per quanto concerne l'imposta sul patrimonio, indicata dal deputato Raffaelli, osserva che l'imposta sui redditi patrimoniali, prevista dal disegno di legge, se ben applicata, potrà dare risultati altrettanto efficaci di quelli presumibili con l'adozione di una patrimoniale pura.

Relativamente alla questione dell'IVA fino all'ultimo anello, proposta dal Relatore ed adottata dagli altri paesi del MEC, il deputato de Ponti dichiara di aver assai oscillato nel giudizio. Propende, però, per il sistema dell'Iva ad aliquota stabile con l'esclusione del dettaglio e per il correlato sistema della monofase, manovrabile, ad aliquote differenziate all'ultimo passaggio dal grossista al dettagliante.

Per quanto riguarda l'ICO si dichiara perplesso sulle caratteristiche del fondo da ripartirsi ai comuni. L'ICO dovrebbe essere distribuita, in base a parametri certi, sulla base della territorialità della sua produzione. Il fondo dovrebbe essere, invece, regolarmente integrato con stanziamenti di bilancio statale affinché ciascun comune possa ottenere ripartizioni adeguate alle proprie necessità.

Il presidente Vicentini rinvia a domani il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Elkan.

Disegno di legge:

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (1959).

Su richiesta del deputato Fasoli, la discussione è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,35.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Elkan.

Proposte di legge:

Pietrobono ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Vallerotonda, in provincia di Frosinone (186);

Bo ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Nizza Monferrato (283);

Lucchesi ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della onorificenza al valor militare alle città di Piombino e Portoferraio (975);

Santi e Orlandi: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Urbania (1076);

Cervone: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al comune di Cisterna in provincia di Latina (1077);

Giannini ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro alla città di Bari (1272);

Senatore Venturi Giovanni: Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare (*Approvata dal Senato*) (1514);

Cicerone ed altri: Deroga al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di una proposta di assegnazione della medaglia d'oro della Resistenza al comune de L'Aquila (1711);

Rossinovich ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valor militare alla città di Sesto San Giovanni (1870).

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto, nominato a suo tempo, ha proceduto alla elaborazione del testo unificato (che è stato distribuito).

Propone anche di chiedere il passaggio in sede legislativa dei progetti di legge; la proposta del Presidente è approvata all'unanimità, d'accordo con il Governo.

Proposta di legge:

Valiante e Pennacchini: Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari (1294).

L'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta per l'assenza del relatore, indisposto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Buzzi e Limoni.

Disegno di legge:

Finanziamento per le spese di insediamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma nella nuova sede di Castro Petrorio. (Parere della V Commissione) (1697).

Il relatore Biasini illustra favorevolmente il disegno di legge e propone conclusivamente che gli stanziamenti possano essere utilizzati non solo nell'esercizio successivo ma negli esercizi successivi. Dopo interventi dei deputati Cattaneo Petrini Giannina, Raicich, Loperfido e Sanna, i quali tutti si dichiarano favorevoli al provvedimento pur richiedendo al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti al riguardo, il relatore Biasini replica brevemente ed il sottosegretario di Stato Limoni fornisce i chiarimenti richiesti e si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 1 e 3; l'articolo 2 viene invece approvato con la modifica proposta dal relatore. Il disegno di legge viene votato nel suo complesso a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

Disegno di legge:

Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media (Parere della V Commissione) (1709).

In assenza del relatore Bertè, il deputato Cattaneo Petrini Giannina illustra favorevol-

mente il provvedimento. Intervengono quindi il deputato Badaloni Maria, che si dichiara favorevole, ed i deputati Raicich, Sanna e Tedeschi i quali esprimono alcune riserve sul provvedimento. Il deputato Granata preannuncia nel suo intervento un emendamento inteso ad elevare da lire 1.200 a lire 3.000 il compenso giornaliero previsto dal secondo comma dell'articolo 1 per i componenti le commissioni dell'esame di Stato di licenza media. Dopo la replica del deputato Cattaneo Petrini Giannina, il sottosegretario di Stato Buzzi, pur auspicando l'approvazione del disegno di legge, chiede che la Commissione rinvi il seguito della discussione onde consentire al Governo di valutare con la necessaria ponderatezza le posizioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione accoglie tale proposta e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

Proposte di legge:

Nannini ed altri: Modifica alla legge 23 marzo 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253);

Ianniello: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (*Parere della I Commissione*) (1963).

Il relatore Badaloni Maria illustra le due proposte di legge dichiarandosi favorevole alla proposta n. 253 piuttosto che alla proposta n. 1963. Preannuncia la presentazione di un emendamento tendente a modificare gli articoli 53 e 56 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nel senso di abolire la prova scritta di legislazione. Il deputato Tedeschi si dichiara favorevole alla proposta di legge n. 253 e all'emendamento proposto dal relatore; coglie l'occasione per riaffermare la necessità di estendere anche ai presidi il principio della graduatoria ad esaurimento. Il deputato Levi Arian Giorgina preannuncia un emendamento inteso a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta n. 253 le parole « dopo 6 anni » con le parole « dopo dieci anni ». Il deputato Biasini si dichiara favorevole all'emendamento preannunciato dal relatore.

Dopo la replica del relatore Badaloni Maria, il sottosegretario di Stato Buzzi si dichiara contrario alla proposta n. 1963 e favorevole alla proposta n. 253 con gli emendamenti preannunciati dal relatore e dal deputato Levi Arian Giorgina; condivide l'esigenza di estendere anche ai presidi il principio della graduatoria ad esaurimento e ritiene che tale estensione potrà essere realizzata con un provvedimento futuro.

La Commissione approva quindi in via di principio gli emendamenti presentati alla proposta n. 253, scelta come testo base, e, poiché questi riguardano la materia del pubblico impiego, viene rinviato il seguito della discussione in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali tanto su tali emendamenti quanto sulla proposta n. 1963, non ancora pervenuto.

Proposta di legge:

Evangelisti ed altri: Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (*Parere della I e della V Commissione*) (1403).

Il relatore Fusaro illustra in senso favorevole il provvedimento. Intervengono quindi i deputati Cattaneo Petrini Giannina, favorevole, ed il deputato Raicich, contrario. Dopo la replica del relatore Fusaro e l'intervento del sottosegretario di Stato Limoni, il quale auspica la sollecita approvazione del provvedimento, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge. Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Buzzi e Limoni.

Proposta di legge:

Lettieri ed altri: Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (*Parere della V Commissione*) (419).

La Commissione, preso atto del parere favorevole della V Commissione Bilancio, sollecita il richiesto trasferimento in sede legislativa della proposta.

Proposta di legge:

Borghi ed altri: Norme integrative della legge 25 marzo 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside (*Parere della I Commissione*) (832).

Su proposta del relatore Racchetti e con il parere favorevole del sottosegretario di Stato Buzzi, il quale peraltro prospetta l'opportunità di apportare alcune modifiche alla proposta di legge, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta n. 832.

Proposte di legge:

Romanato ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734);

Ianniello: Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (*Parere della V Commissione*) (1052).

Su proposta del sottosegretario di Stato Limoni la Commissione rinvia ad altra seduta l'esame delle proposte in oggetto.

Proposta di legge:

Zaccagnini ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475).

Il relatore Biasini illustra favorevolmente la proposta di legge il cui articolo unico, a suo giudizio, dovrebbe essere modificato nel senso di sopprimere alla terza riga le parole « non di ruolo ». Conclude proponendo che la Commissione richieda il trasferimento in sede legislativa della proposta.

Intervengono quindi i deputati: Badaloni Maria, che si dichiara favorevole al provvedimento che va tuttavia modificato; Calvetti, il quale chiede un chiarimento al Governo sulla proposta di legge; Granata e Tedeschi, i quali esprimono una serie di riserve e di perplessità tanto sul testo della proposta di legge quanto sugli emendamenti preannunciati. Dopo la replica del relatore Biasini e l'intervento del sottosegretario di Stato Limoni, il quale si dichiara favorevole alla richiesta di sede legislativa, la Commissione, accogliendo la proposta del deputato Granata, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Senatore De Luca: Integrazione dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1629).

La Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, Alessandrini e per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);

Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);

Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);

La Loggia ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);

Erminero ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275).

Il Presidente Baroni, in sostituzione del relatore Cusumanno, riferisce sui lavori del Comitato ristretto, sottolineando come il nuovo testo elaborato, nonostante talune riserve espresse da parte di colleghi dei vari gruppi e dello stesso Governo, possa essere fatto proprio, in linea di principio, dalla Commissione.

Si riserva, infine, di trasmettere in giornata alla V Commissione bilancio il nuovo testo per il parere di sua competenza.

Dopo brevi dichiarazioni dei deputati Todros, Fiorot, Amodei e Di Nardo Raffaele i quali, a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano di concordare con le osservazioni del Presidente, riservandosi di intervenire nel merito

una volta ottenuto il parere della Commissione bilancio, e del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Alessandrini, il quale ribadisce talune perplessità già avanzate in sede di Comitato ristretto, la Commissione rinvia il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Volpe.

Proposta di legge:

Bressani e Belci. Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (230-B).

Dopo che il relatore Antonio Mancini ha brevemente illustrato la modifica tecnica introdotta dal Senato all'articolo 2, la Commissione approva tale modifica.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Disegno di legge:

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici (1688).

Dopo che il relatore Marracini ed il Presidente hanno riassunto i termini della discussione della seduta precedente, intervengono, ribadendo le rispettive opinioni, i deputati Antonio Mancini, Cebrelli, Ferdinando Russo, Damico, Salomone, Gerardo Bianchi e il Sottosegretario Volpe. A conclusione il deputato Antonio Mancini comunica di ritirare i suoi emendamenti motivando la sua decisione con il fatto che non vuole ritardare l'iter del provvedimento per il quale verrebbe richiesta dal gruppo comunista la remissione in Assemblea qualora i suoi emendamenti venissero approvati.

Si passa, quindi, all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 intervengono i deputati Cebrelli e Ferdinando Russo, il relatore Marracini e il Sottosegretario Volpe. Dopo che

i deputati Cebrelli e Ferdinando Russo hanno ritirato due loro emendamenti interamente sostitutivi, l'articolo stesso è approvato con una modifica proposta dal reattore che anticipa al 1° gennaio 1971 l'introduzione dell'orario settimanale di 40 ore.

Conseguentemente l'articolo 2 viene approvato con una modifica per cui gli organici raggiungono la loro definitiva consistenza a partire dal 1° gennaio 1971.

Gli articoli 3 e 4 sono approvati senza discussione nel testo del disegno di legge.

Dopo interventi del relatore Marraccini e del Sottosegretario Volpe è, quindi, respinto un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Tripodi Girolamo ed altri che prevede la costituzione di Commissioni provinciali di cui fanno parte anche i rappresentanti dei lavoratori, aventi il compito di fissare la quantità di lavoro straordinario, la durata della prestazione e i relativi turni dei dipendenti.

Anche l'articolo 5 è approvato con due modifiche conseguenti all'emendamento introdotto all'articolo 1.

L'articolo 6 è, infine, approvato in un nuovo testo proposto dal relatore Marraccini in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Dopo interventi dei deputati Azimonti, Damico, Gerardo Bianchi, Ferdinando Russo, Canestrari e Cebrelli, del Presidente, del relatore Marraccini e del Sottosegretario Volpe, è ritirato un articolo aggiuntivo Azimonti ed altri recante norme transitorie.

Sono, infine, approvate le tabelle allegate al disegno di legge con le modifiche conseguenti all'emendamento introdotto all'articolo 1.

Sono, poi, accolti come raccomandazione un ordine del giorno Azimonti ed altri che sollecita l'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione dei servizi a carattere continuativo attualmente concessi in appalto e un ordine del giorno Azimonti ed altri, che chiede la riforma delle strutture dell'Amministrazione postale e dell'Azienda telefonica entro il 1° gennaio 1971. È, infine, accolto un ordine del giorno Gerardo Bianchi ed altri che raccomanda al Governo di esaminare con particolare attenzione la ristrutturazione dei ruoli della carriera direttiva delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 11,10. —
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.
— Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Volpe.

Proposta di legge:

Covelli: Provvedimenti a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per quanto concerne l'attribuzione delle quote di agguanto di famiglia, la concessione speciale C per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e l'assistenza malattia ai figli maggiorenni, conviventi ed a carico del titolare (*Parere alla VI Commissione*) (73).

Su proposta del relatore Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di esprimere parere contrario.

Proposta di legge:

Pazzaglia e De Marzio: Facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati (*Urgenza*) (*Parere alla III Commissione*) (154).

Su proposta del relatore Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Ianniello: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390);

Foschini: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918);
(*Parere alla XIII Commissione*).

Su proposta del relatore Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle due proposte di legge.

Proposta di legge:

Ianniello: Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assimilabili agli ex combattenti (*Parere alla VII Commissione*) (871).

Il relatore Salomone illustra il provvedimento.

Dopo interventi del deputato Gerardo Bianchi (che vorrebbe considerati militarizzati anche quei dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato addetti ad impianti o uffici che, pur non essendo in zone dichiarate di guerra, furono, però, oggetto di azioni bel-

liche) e del Presidente, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Foschi ed altri: Provvidenze in favore dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne (Parere alla XIII Commissione) (1364).

Su proposta del relatore Scianatico e dopo un intervento del deputato Ballarin che sottolinea il carattere limitato del provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone.

Disegno di legge:

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (Parere della IV, della V e della XII Commissione) (2000).

All'inizio di seduta, la Commissione prende atto dei pareri della Commissione V Bilancio sul disegno n. 2000 e sulle proposte di legge nn. 699 e 1499, decidendo di proseguire con la massima sollecitudine nell'esame del primo provvedimento, già oggi all'ordine del giorno, per poi passare quanto prima, in successive sedute, all'esame degli altri due provvedimenti, per i quali è stata richiesta la sede legislativa. Proseguendosi nella discussione generale, il deputato Cianca formula taluni rilievi al testo del disegno di legge, intesi a renderlo più fedele allo spirito dell'accordo sindacale del 23 dicembre 1968, dal quale il provvedimento trae origine. In particolare, ai fini del computo della indennità integrativa giornaliera di cui all'articolo 2, propone che, per la prima classe di contribuzione, si consideri il limite superiore, e non già quello inferiore, della seconda classe. Chiede, inoltre, che l'indennità integrativa sia corrisposta per i primi sessanta giorni di disoccupazione indennizzata, e non soltanto per i primi quarantacinque. Propone, altresì, che al versamento dei contributi per la copertura

dell'onere dell'indennità integrativa siano espressamente chiamate anche le imprese artigiane del settore. Infine, quanto al prelievo, in caso di necessità, dai contributi di cui alla legge del 1968, n. 1115, per il finanziamento dell'indennità integrativa speciale, propone che tale prelievo avvenga al di fuori del limite massimo di un miliardo di lire annue previsto dal disegno di legge.

Il deputato Polotti si associa alle considerazioni del deputato Cianca e chiede se tra i beneficiari del provvedimento siano anche i minatori a cielo aperto e i cavaatori. Propone anche che per le questioni derivanti dall'applicazione del provvedimento sia prevista la competenza della commissione già istituita dalla legge n. 77 del 1963, senza bisogno di creare nuovi organismi.

Il deputato Borra concorda sull'estensione del pagamento dell'indennità integrativa di cui all'articolo 2 ai primi sessanta giorni di disoccupazione indennizzata, sottolineando come per altro resterebbe sempre fermo, comunque, il principio, sancito dall'ultimo comma dello stesso articolo 2, secondo cui il lavoratore cessa dal diritto all'indennità integrativa quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente novanta giornate di tali indennità. Propone, inoltre, che, per la dichiarazione di sussistenza di crisi economica locale, siano sentite le commissioni provinciali della Cassa integrazione.

Il deputato Alini si associa alle proposte dei deputati Cianca e Borra, e sottolinea l'opportunità di accelerare al massimo le procedure per la corresponsione delle indennità.

Il relatore Pisicchio fa presente che, ove si stabilisse che l'indennità integrativa giornaliera è dovuta per i primi sessanta giorni di disoccupazione, si modificherebbe il testo dell'accordo sindacale che è all'origine del provvedimento. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la proposta sostituzione del limite inferiore della seconda classe di retribuzione. Può concordare invece sugli altri emendamenti proposti, precisando inoltre che per i cavaatori esiste un apposito accordo sindacale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone, si associa alle considerazioni del relatore, facendo presente, tuttavia, che non può accettare la soppressione del limite annuo di un miliardo per i prelievi ai sensi della legge n. 115 del 1968. Comunque, sul punto si rimette alla Commissione.

La Commissione passa successivamente all'esame degli articoli del disegno di legge che

sono approvati con gli emendamenti presentati nel corso della discussione dai deputati Cianca, Polotti e Bova, ad eccezione di quello Cianca al secondo comma dell'articolo 2, che è ritirato.

La Commissione approva, quindi, a scrutinio segreto il disegno di legge.

Il Presidente Biaggi avverte che la seduta in sede referente, che doveva tenersi in mattinata, è rinviata alle 16,30 di oggi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Tantalò.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Parere alla VI Commissione*) (1639).

La Commissione prosegue l'esame della relazione Piccinelli. Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Piccinelli, Sulotto, Polotti, Patrini e Caponi, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di esprimere parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Proposta di legge:

Evangelisti: Applicazione dell'articolo 20, comma secondo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato, agli operai in pensione della difesa, passati in ruolo prima del 1° luglio 1956 (*Parere alla I Commissione*) (1243).

La Commissione rinvia l'esame del parere, per l'assenza del relatore, indisposto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964.

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione delibera in ordine alle richieste istruttorie formulate dai vari Commissari e definisce il programma dei futuri lavori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 11 dicembre, ore 10.

Seguito della discussione del nuovo testo del Regolamento.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 11 dicembre, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DELLE
LOCAZIONI IN ITALIA.

(Audizione del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro di grazia e giustizia).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 11 dicembre, ore 10.

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE.

Audizione di funzionari della Banca d'Italia, ICLE e GESCAL.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 11 dicembre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Interventi in favore del teatro di prosa (2012) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ciccardini.

Comitato pareri.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);

MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182 e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);

MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);

LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);

ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275);

— (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Di Lisa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 11 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— Relatori: Silvestri e Birna — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Giovedì 11 dicembre, ore 11 e 16,30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Venerdì 12 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

ALESSI ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31

marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (2092) — Relatore: De Meo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 12 dicembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (495) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, con-

vertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275) — (*Parere della II e della V Commissione*);

— Relatore: Cusumano.

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.**

Mercoledì 17 dicembre, ore 18.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.